

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 5/4/2001

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 160 del 17/12/2001

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 2/3/2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26/03/2020

INDICE

TITOLO I	3
Articolo 1 – Disposizioni generali	3
Articolo 2 – Parco di primavera	3
Articolo 3 – Tradizionali frequentatori del Parco di primavera	3
Articolo 4 – Concessioni a titolo temporaneo	3
Articolo 5 – Criteri di concessione delle aree	4
Articolo 6 – Presentazione delle domande	4
Articolo 7 – Frequenza al Parco divertimenti	5
Articolo 8 – Concessione delle aree per la partecipazione al Luna Park di primavera	5
Articolo 9 – Convocazione Associazioni Sindacali	5
Articolo 10 – Allestimento e funzionamento del Parco divertimenti	5
Articolo 11 – Regolamentazione interna del Parco divertimenti	6
Articolo 12 – Obblighi per il concessionario	6
Articolo 13 – Accesso al Parco divertimenti	6
Articolo 14 – Carri abitazione e mezzi di carico	7
Articolo 15 – Caratteristiche e gestione dell'attrazione	7
Articolo 16 – Attrazione di novità	7
Articolo 17 – Conversione dell'attrazione	8
Articolo 18 – Successione nell'anzianità della piazza	8
Articolo 19 – Conservazione dell'anzianità	9
Articolo 20 – Vicende societarie	9
Articolo 21 – Aspettativa	9
TITOLO II	10
Articolo 22 – Complessi non costituenti Parchi tradizionali	10
Articolo 23 – Criteri di concessione per circhi	10
Articolo 24 – Tutela delle specie animali	10
Articolo 25 – Presentazione della domanda	11
Articolo 26 – Rilascio concessione	11
Articolo 27 – Concessione in aree private	11
TITOLO III	12
Articolo 28 – Norma transitoria	12
Articolo 29 – Provvedimenti e sanzioni	12
Articolo 30 – Entrata in vigore del Regolamento	12

TITOLO I

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le concessioni di aree comunali per l'esercizio dello spettacolo viaggiante, sia per il tradizionale Parco-divertimenti di Primavera, sia per i complessi non costituenti il parco-tradizionale, sono disciplinate, oltre che dalla Legge 18/3/1968 n. 337, dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 PARCO DI PRIMAVERA

Nel Comune di Modena il Parco Tradizionale è quello che si svolge in primavera, in un periodo che comprende al massimo n. 5 fine settimana (sabato e domenica) consecutivi da Aprile sino al 1° maggio, con la possibilità di concordare annualmente con l'Amministrazione una eventuale proroga fino alla prima domenica di Maggio, compatibilmente con la presenza dei circhi come disciplinati dagli artt. 22 e seguenti del presente Regolamento.

E' fatta salva la possibilità di riduzione di durata del parco per esigenze espresse in modo congiunto dalle Associazioni di categoria dello Spettacolo Viaggiante.

La composizione del Parco-divertimenti viene stabilita, una volta individuata l'area a ciò destinata, con deliberazione della Giunta Municipale, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria, salvo revisione di essa qualora si proceda all'individuazione di una nuova area.

L'organico delle attrazioni presenti al Parco-divertimenti viene determinato per tipologie di attrazioni: è comprensivo di n. 1 attrazione di novità e di n. 5 espositori titolari di licenza per il commercio ambulante (tabella merceologica VII), costituenti comunque parte integrante del parco e può includere fino ad un massimo del 15% dell'organico complessivo di attrazioni non superiori a mq. 2.

ART. 3 TRADIZIONALI FREQUENTATORI DEL PARCO DI PRIMAVERA

I frequentatori fissi del Luna Park di primavera sono coloro i quali tradizionalmente vi partecipano. Alla data di applicazione del presente regolamento sono considerati frequentatori fissi tutti coloro la cui presenza al Parco-divertimenti perdura fin dal 1982, data di entrata in vigore della regolamentazione comunale abrogata con le presenti norme.

L'elenco dei frequentatori fissi è stilato con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, viste le risultanze degli atti conservati presso i competenti uffici comunali.

ART. 4 CONCESSIONI A TITOLO TEMPORANEO

A completamento dell'Organico del Parco-divertimenti e salvo quanto previsto dal successivo art. 17, l'Amministrazione Comunale rilascia annualmente concessioni a titolo temporaneo.

Dette concessioni attribuiscono ai frequentatori del Parco il punteggio di cui al successivo art. 7 ai fini dell'acquisizione della "qualità" di frequentatore fisso, ma non costituisce diritto di ammissione al Parco-divertimenti per gli anni a venire.

Le concessioni a titolo temporaneo vengono rilasciate sulla base di graduatorie redatte per tipologie di attrazione.

La composizione dell'organico del Parco-divertimenti deve essere tale da assicurare un giusto equilibrio tra le tipologie di attrazione e garantire la massima funzionalità del Parco-divertimenti.

ART. 5 CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE

Nella concessione delle aree a completamento della pianta organica del Parco Divertimenti, vengono stilate graduatorie per tipologia di attrazione.

Il requisito prioritario è costituito dall'anzianità di frequenza al Parco Divertimenti. Indi verranno presi in considerazione:

1. l'anzianità di residenza nel territorio comunale,
2. l'anzianità di residenza nel territorio della provincia,
3. l'anzianità di residenza nel territorio della regione,
4. l'anzianità di appartenenza alla categoria.

I suddetti requisiti sono da documentarsi al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità di essa.

Dell'eventuale concessione viene data comunicazione agli interessati, per iscritto, almeno gg. 30 prima della data d'inizio del Luna Park, con contestuale fissazione del termine entro il quale provvedere al completamento della documentazione prescritta dalle leggi e dal regolamento comunale.

La concessione è subordinata al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nella misura e nel termine indicati dalle leggi e dai regolamenti comunali.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Coloro i quali intendono ottenere la concessione ad installare attrazioni nel Luna Park di primavera devono presentare domanda in competente bollo al Sindaco, entro il 30 novembre di ogni anno.

Nella domanda occorre indicare ed allegare:

1. generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazioni) e numero di codice fiscale
2. tipologia dell'attrazione che si intende installare, nonché il numero e le misure della medesima, dei carri abitazione e dei mezzi di carico;
3. certificato di residenza (solo se la residenza è fuori dal Comune di Modena) e stato di famiglia in carta semplice;
4. fotografia dettagliata dell'attrazione, se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione;
5. copia del nullaosta ministeriale;
6. copia della licenza annuale rilasciata dal Sindaco del comune di residenza, se il richiedente non risiede nel Comune di Modena.

La mancanza delle indicazioni e della documentazione di cui sopra comporta l'inammissibilità delle domande.

ART. 7 FREQUENZA AL PARCO DIVERTIMENTI

A decorrere dall'edizione del 1988, la frequenza al Parco-divertimenti da parte di coloro che non possono considerarsi frequentatori fissi attribuisce un punto, per ogni anno. Il raggiungimento di un punteggio pari a 10 dà diritto al riconoscimento della qualifica di frequentatore fisso, con ciò che ne consegue e fino a completamento dell'organico del Parco- divertimenti.

ART. 8 CONCESSIONE DELLE AREE PER LA PARTECIPAZIONE AL LUNA PARK DI PRIMAVERA

La concessione delle aree per lo svolgimento del Parco-divertimenti è rilasciata con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato ad ogni esercente, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della Legge n. 337 del 18.3.1968, nonché dal presente regolamento.

Gli ammessi a partecipare al Parco-divertimenti devono produrre nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale la seguente documentazione, a pena di esclusione dal parco:

1. copia dell'attestazione di iscrizione al registro ditte della C.C.I.A.A.
2. copia della Polizza Assicurativa R.C. e relativa quietanza dell'attrazione (valida per il periodo del Luna Park);
3. copia della dichiarazione di inizio attività S.I.A.E.;
4. ricevuta del versamento della tassa di concessione comunale, per coloro i quali siano residenti fuori del Comune di Modena
5. marca da bollo da € 16,00
6. copia del rinnovo del nullaosta ministeriale e della licenza annuale comunale, se questa è rilasciata dal Sindaco di altro comune
7. copia del certificato di collaudo statico, per le attrazioni a motore, nonché di ogni altra documentazione tecnica richiesta, onde ottenere il parere preventivo della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, al quale è subordinato il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S.

ART. 9 CONVOCAZIONE ASSOCIAZIONI SINDACALI

L'Amministrazione Comunale convoca le Organizzazioni Sindacali di categoria dello spettacolo viaggiante per informarle di ogni sua decisione in merito all'edizione per l'anno in corso, entro il mese di gennaio.

ART. 10 ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO DIVERTIMENTI

L'allestimento del Parco-divertimenti avviene sotto il controllo degli incaricati della Polizia Municipale.

L'assemblea degli ammessi a partecipare al Luna Park, provvede ad eleggere nel suo seno una commissione composta di cinque membri, con funzioni consultive.

Detta commissione collabora con l'Amministrazione Comunale per la miglior gestione e il miglior funzionamento del Parco-divertimenti.

L'Amministrazione Comunale, direttamente o avvalendosi della commissione di cui al secondo comma, provvede alla sistemazione delle attrazioni nell'area a ciò consentita oltre a svolgere le attività di:

1. promozione e pubblicizzazione della manifestazione
2. organizzazione delle iniziative specifiche inerenti il Parco-divertimenti.

La commissione è tenuta a segnalare per iscritto alla Amministrazione Comunale ogni problema che dovesse insorgere durante lo svolgimento del Parco-divertimenti.

E' consentito comunque ad ogni titolare di concessione di prospettare, con rapporto diretto alla Amministrazione Comunale, problemi inerenti il regolare funzionamento del Parco-divertimenti.

ART. 11 REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL PARCO DIVERTIMENTI

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore Delegato, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria dello Spettacolo viaggiante, stabilisce:

1. la data di cessazione del Parco-divertimenti;
2. gli orari di funzionamento quotidiano del Parco;
3. i termini per la installazione e lo smontaggio delle attrazioni
4. le modalità di ricovero dei mezzi di carico e dei carri abitazione;
5. la disciplina e l'uso degli apparecchi sonori;
6. le modalità di pulizia e raccolta dei rifiuti del Parco-divertimenti e delle aree destinate ai carri abitazione

ART. 12 OBBLIGHI PER IL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

I concessionari devono osservare il regolamento interno del Parco ed in particolare:

1. rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
2. rispettare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal personale incaricato dall'Amministrazione, nonché le norme igienico-sanitarie, l'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'esercizio;
3. esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, dove questa non esista, in maniera leggibile agli interessati) il cartellino prezzi e il contrassegno di cui all'art. 6 della legge n. 337 del 18/3/68;
4. rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione impartite dall'Amministrazione ed effettuare la rimessa in pristino dell'area data in concessione.

ART. 13 ACCESSO AL PARCO DIVERTIMENTI

La collocazione delle attrazioni avviene alla presenza di incaricati dell'Amministrazione Comunale. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica

autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione e le più gravi sanzioni di cui all'art. 29, comma 2°, punto 4, in caso di recidiva.

L'accesso dei concessionari all'area destinata al Parco Divertimenti con i mezzi di carico per il montaggio delle attrazioni è consentito alla data stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Anche durante tale periodo, anteriore all'inizio delle attività del Parco-divertimenti, dovranno rispettarsi scrupolosamente le norme del presente regolamento.

La partecipazione al Parco è obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione. Nel caso di articolazione della manifestazione su n. 5 settimane, la partecipazione al Parco durante i primi due fine settimana è facoltativa. E' obbligatoria durante il rimanente periodo.

L'abbandono del posteggio assegnato prima del termine delle attività del Parco-divertimenti comporta l'automatica esclusione dalla edizione successiva, salvo i casi di cui all'art. 19, comma 1° e 2°.

La recidiva comporta l'applicazione dell'art. 29, comma 2° punto 4.

ART. 14 CARRI ABITAZIONE E MEZZI DI CARICO

La sistemazione dei carri abitazione e dei mezzi di carico, preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 6, ha luogo nelle aree stabilite dall'Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni impartite dalla Polizia Municipale. E' assolutamente vietato l'ingresso al Parco e alle aree destinate alle abitazioni a mezzi e strutture non preventivamente autorizzati dalla Amministrazione Comunale.

ART. 15 CARATTERISTICHE E GESTIONE DELL'ATTRAZIONE

L'attrazione installata deve essere del tipo e dell'ingombro autorizzati dall'Amministrazione. Su richiesta scritta possono essere modificate le misure di ingombro, valutati i motivi e fatto salvo che ciò non comporti danno per l'esercizio delle attività limitrofe.

La gestione dell'attrazione deve avvenire a mezzo del titolare o di componenti il nucleo familiare. E' vietata qualsiasi forma di sub concessione o di associazione successiva alla data di concessione.

L'inosservanza di quanto sopra comporta l'assoggettabilità degli interessati ai provvedimenti amministrativi previsti nel presente regolamento.

ART. 16 ATTRAZIONE DI NOVITA'

Ai fini del presente regolamento, si intende come attrazione di novità quella che esprime caratteristiche nuove, non è simile ad altre attrazioni già esistenti, è tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare e non è stata presente al Parco-divertimenti nel quinquennio precedente.

Nell'eventualità che per la medesima attrazione di novità vi siano più richieste, si procede con i criteri di cui all'art. 5.

ART. 17 CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE

I frequentatori fissi, qualora intendano sostituire la propria con altra attrazione, devono presentare richiesta di concessione della licenza, nel medesimo termine di cui all'art. 6, comma 1°, a pena di inammissibilità, allegando il nuovo nullaosta ministeriale e la licenza comunale.

La conversione è altresì consentita purché il richiedente abbia una anzianità di almeno tre anni, con la medesima attrazione e ciò non pregiudichi, per problemi di spazio, la partecipazione al Luna Park di altri concessionari aventi diritto.

La nuova attrazione deve essere di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza, da desumersi dal nullaosta ministeriale, alle altre attrazioni già esistenti sulla piazza e da garantire quanto previsto all'art. 4, ult. co., del presente regolamento.

Qualora vi sia parità di requisiti tra i richiedenti, prevale l'anzianità di frequenza.

La conversione della licenza comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata.

La sostituzione dell'attrazione non comporta modificazioni del numero complessivo di attrazioni che compongono il Parco Divertimenti.

Qualora dette sostituzioni vengano a causare vacanza nei posti dell'organico previsti per le diverse tipologie di attività, questi non verranno attribuiti con concessioni a titolo precario.

L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni sindacali di categoria, può valutare l'eventuale modificazione della composizione qualitativa del Parco Divertimenti, in considerazione di eventuali squilibri nel Parco, derivanti da avvenute conversioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, sentito il parere delle Associazioni sindacali di categoria e compatibilmente alla disponibilità dell'area, di valutare l'ammissibilità delle richieste di cui al presente articolo.

ART. 18 SUCCESSIONE NELL'ANZIANITA' DELLA PIAZZA

Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per causa di morte o per cessazione totale dell'attività, per qualunque causa, comporta il riconoscimento dell'anzianità di piazza acquistata dal dante causa a favore dei discendenti in linea retta, entro il primo grado e dei familiari conviventi, coadiuvanti la gestione dell'attrazione, purché non siano già titolari di altra concessione all'interno del Parco-divertimenti.

Nell'ipotesi di subingresso da parte di soggetti diversi da quelli di cui sopra, il subentrante non può vantare alcuna anzianità.

Il subingresso nella titolarità di una attrazione per atto tra vivi comporta il solo riconoscimento del diritto di frequenza al Luna Park, acquisita dante causa avente la qualità di frequentatore fisso, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- il subentrante deve avere la residenza nel territorio della Regione e non deve essere titolare di altra attrazione all'interno del Luna Park
- il dante causa deve cessare totalmente la propria attività, rinunciando al nullaosta ministeriale.

Quanto al rimanente stato del subentrante, a questi si applicano le norme del presente regolamento dettate per i concessionari a titolo temporaneo.

ART. 19 CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITA'

Eventuali assenze, dovute a comprovati e documentati motivi di forza maggiore, devono essere tempestivamente comunicati al Comune a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione del periodo di assenza, del nome e delle generalità del familiare convivente che sostituisce il titolare.

In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.

Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente al Parco-divertimenti, né possa farsi sostituire nei modi di cui sopra, per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accertabili dall'Amministrazione Comunale, conserva l'anzianità acquisita.

L'Amministrazione si riserva comunque ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.

Qualora si accerti la falsità delle giustificazioni addotte, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29, comma 2°, punto 4, senza pregiudizio per l'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

L'assenza non motivata comporta automaticamente l'esclusione dal Parco-divertimenti per l'edizione successiva. In caso di recidiva si applica l'art. 29, comma 2°, punto 4.

ART. 20 VICENDE SOCIETARIE

La vacanza di un posto nell'organico per scioglimento o estinzione di società titolare della relativa concessione comporta l'assegnazione del posto previsto con la medesima attrazione, in base ai criteri dell'art. 5 del presente regolamento. Le richieste di partecipazione al Luna Park dei singoli soci vengono valutate in base ai medesimi criteri dell'art. 5.

Lo scioglimento o l'estinzione di società non comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata dalla medesima ai singoli soci. L'anzianità può essere vantata dal solo titolare del relativo nullaosta ministeriale, sempre che la richiesta di partecipazione al Luna Park sia riferita alla medesima attrazione.

La trasformazione e la fusione per incorporazione non producono la costituzione di una nuova società. Alla fusione per unione si applica l'art. 18, commi 2° e 3° del presente regolamento.

ART. 21 ASPETTATIVA

L'esercente può chiedere la sospensione dell'accesso al Parco-divertimenti di Primavera per il periodo di un anno, per poter, nel frattempo, esplicitare la propria attività in altra località.

L'istanza di aspettativa deve essere fatta pervenire ai competenti uffici 75 gg. prima della data d'inizio del Luna Park; l'istante dovrà altresì fornire copia della concessione ottenuta presso altra Amministrazione Comunale.

La presentazione dell'istanza di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione nell'organico del Parco-divertimenti per l'edizione di riferimento.

Il mancato rispetto delle norme di cui sopra, comporta l'esclusione dall'edizione successiva, salvo l'applicazione dell'art. 29, comma 2°, punto 4, in caso di recidiva.

La collocazione in aspettativa non può essere nuovamente richiesta prima della scadenza di un triennio.

TITOLO II

ART. 22 COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI

Per i complessi non costituenti Parchi Tradizionali, gli interessati devono presentare, almeno 60 giorni prima, un progetto complessivo di sistemazione delle attrazioni, nonché dei carri abitazione sulle aree individuate da sottoporre alla approvazione della Giunta municipale, previo parere della circoscrizione competente per territorio.

Per tali complessi valgono le norme di cui agli artt. 6, 10, 11, 15 del presente regolamento.

Essi possono essere autorizzati in qualsiasi periodo dell'anno, escluso i mesi di marzo e aprile e di agosto e settembre.

Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di che trattasi, tra un complesso e l'altro devono trascorrere almeno 60 giorni.

Qualora pervengano più richieste per il medesimo periodo di tempo, viene data priorità a quanti avevano in esercizio il parco nell'anno precedente, quindi viene considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 23 CRITERI DI CONCESSIONE PER CIRCHI

Nel Comune di Modena possono essere rilasciate concessioni per circhi nei seguenti quattro periodi:

dal 15 febbraio al 15 marzo - dal 15 maggio al 30 giugno - dal 1 ottobre al 10 novembre - dal 1 dicembre al 15 gennaio.

Nei suddetti periodi può essere insediato un solo circo. La concessione viene fatta sulla base della graduatoria formata per ogni singolo periodo. In caso di presentazione di due o più domande per lo stesso periodo l'amministrazione provvede all'assegnazione sulla base della data di presentazione delle domande.

In caso di ulteriore mancata soluzione si procede mediante sorteggio.

Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di escludere dal sorteggio i complessi che non ritenga adeguati all'importanza della piazza, o che abbiano commesso irregolarità o infrazioni in occasione delle precedenti concessioni rilasciate.

Le domande, in competente bollo, devono pervenire all' Amministrazione nel periodo compreso dai 10 ai 2 mesi prima della data della manifestazione.

Le domande presentate fuori termine vengono prese in considerazione nell'ordine di presentazione e solo se la piazza risulti disponibile per il periodo in esame.

ART. 24 TUTELA DELLE SPECIE ANIMALI

Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

Nell'ambito del territorio comunale con apposita Ordinanza Sindacale di regolamentazione sono disciplinate le attività dei complessi circensi per assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo.

ART. 25 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Oltre alle indicazioni e ai documenti di cui agli artt. 6 e 8, l'interessato deve specificare nella richiesta i seguenti dati:

- tipo di struttura che s'intende installare, esatte dimensioni della medesima (comprendente dei carri al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo e schizzo planimetrico della abituale sistemazione del circo;
- indicazione del soggetto delegato (una sola persona) a mantenere i rapporti con l'Amministrazione Comunale per il disbrigo di ogni incombenza necessaria per il rilascio della concessione. In caso di sostituzione del delegato la delega dovrà essere tempestivamente comunicata ai competenti uffici comunali;
- data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune di Modena;
- ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

ART. 26 RILASCIO CONCESSIONE

L'Amministrazione comunale, visionate le varie richieste, dà comunicazione dell'avvenuta concessione agli interessati.

La concessione è rilasciata previo versamento di un congruo deposito cauzionale stabilito dall'Amministrazione.

Il deposito cauzionale viene versato all'atto del rilascio della concessione di suolo pubblico, a garanzia dell'effettivo utilizzo dell'area e dei danni che venissero eventualmente arrecati al patrimonio comunale.

Nel caso in cui il concessionario rinunci alla occupazione dell'area, dopo il 16° giorno antecedente la data della manifestazione, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali salvo motivi di forza maggiore, documentati e accertabili dall'Amministrazione.

La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- alla stipula di contratto con l'Azienda Municipalizzata Igiene Urbane per il servizio di rimozione rifiuti;
- alla stipula di contratto con l'Ufficio Comunale Affissioni, per quanto concerne la pubblicità;
- all'ottenimento dei necessari nullaosta e/o autorizzazioni sanitarie, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 27 CONCESSIONE IN AREE PRIVATE

Anche l'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto al nullaosta dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme del presente regolamento previo ottenimento del consenso del proprietario dell'area interessata e salvo parere della Circoscrizione competente per territorio.

TITOLO III

ART. 28 NORMA TRANSITORIA

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono considerati fissi i frequentatori di cui all'allegato provvedimento del Sindaco, compilato con le modalità di cui al precedente art. 3.

L'anzianità acquisita a far tempo dal 1982 dai frequentatori non fissi rileva ai fini della formulazione della graduatoria di cui all'art. 4 del presente regolamento, ma non ai fini dell'acquisizione della qualità di frequentatore fisso, per il quale vale l'anzianità a decorrere dal 1988.

Gli attuali titolari di doppia attrazione, di cui all'allegato provvedimento del Sindaco, adottato nelle forme e nei modi di cui al 1° comma del presente articolo, decadono da tale diritto, qualora non presentino regolare richiesta di collocazione della seconda attrazione. Nel caso in cui all'art. 18 del presente regolamento, il subentrante deve optare per una sola delle due attrazioni concesse al suo dante causa.

ART. 29 PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e punite secondo la procedura di cui agli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.934 n. 383 T.U.L.C.P. e successive modifiche.

L'Amministrazione Comunale, con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato, in proporzione alla gravità della infrazione commessa, può comminare:

1. la revoca della concessione in atto;
2. l'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi in cui essa è dovuta;
3. l'esclusione, fino ad un massimo di cinque anni, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale;
4. la perdita della qualità di frequentatore fisso, fatto comunque salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 4°, o la perdita dell'anzianità acquisita ai fini dell'assunzione della qualità di frequentatore fisso nel caso di inosservanza dell'art. 19.

Degli illeciti commessi è data comunicazione alle Associazioni Sindacali di categoria.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a decorrere dall'edizione del Luna Park di Primavera 1992.